CAMERA DEI DEPUTATI N. 1038

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FELISSARI, NARDONE

Norme per la riqualificazione, l'autorizzazione o la soppressione degli zoo

Presentata il 17 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con questa proposta di legge si intendono dettare nuove norme per la riqualificazione, per la concessione dell'autorizzazione o per la soppressione degli zoo.

Nelle condizioni mutate rispetto a quando gli zoo furono ideati e creati, essi si giustificano soltanto in quanto la loro funzione e attività si rivolgano alla conservazione delle specie, alla ricerca scientifica, alla didattica e divulgazione.

Ma anche queste funzioni esclusive da sole non bastano. Esse debbono essere accompagnate da misure innovative relative alle condizioni di mantenimento degli animali secondo le esigenze delle singole specie con spazi, diete, assistenza adeguati che possono essere garantite solo da personale tecnico-scientifico (veterinari, zoologi, architetti, esperti di didattica, ecc.) che deve essere disponibile presso gli zoo.

In particolare la presente proposta di legge prevede:

a) all'articolo 1 la definizione degli zoo; all'articolo 2 il divieto all'installazione e alla gestione di zoo che non abbiano le caratteristiche e i requisiti richiesti e la loro soppressione entro un anno dall'entrata in vigore della nuova legge;

b) all'articolo 3 l'istituzione della preventiva autorizzazione da parte del Ministro dell'ambiente per l'installazione e gestione di zoo, che deve essere richiesta entro otto mesi anche dagli zoo esistenti e soggetta a rinnovo ogni tre anni;

c) all'articolo 5, l'istituzione nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di una commissione tecnico-scientifica con il compito di determinare le caratteristiche ed i requisiti che devono

essere posseduti dagli zoo; valutare l'esistenza di dette caratteristiche e requisiti ai fini del rilascio dell'autorizzazione; svolgere attività ispettive e di controllo, definire le modalità di chiusura degli zoo non autorizzati. Le caratteristiche ed i requisiti della commissione tecnico-scientifica formeranno oggetto di un decreto del Ministro dell'ambiente (articolo 4);

d) all'articolo 6, i criteri a cui informare la determinazione delle caratteristiche e dei requisiti che devono essere posseduti dagli zoo e fra questi vogliamo sottolineare come determinanti al fine del mantenimento o della soppressione degli zoo esistenti quelli relativi allo svolgimento di attività di conservazione delle specie, ricerca scientifica, attività didattica e divulgativa, intese nella loro unitarietà; alle condizioni di mantenimento degli animali secondo le esigenze delle singole specie; alla disponibilità di personale tecnico-scientifico idoneo per lo svolgimento delle funzioni dello zoo dettate dalla presente legge;

e) all'articolo 7, si vincolano le aree rese libere dalla soppressione degli zoo che non si riqualificano.

Si vuole così, dunque, rispondere positivamente alla sensibilità popolare per le condizioni, spesso molto gravi, in cui vengono tenuti gli animali in molti zoo esistenti, anche mediante la loro soppressione. Nello stesso tempo, innovandone le funzioni, le caratteristiche ed i requisiti si vogliono potenziare attività di ricerca scientifica, che sono indispensabili per la conservazione delle specie come è stato sottolineato dalla comunità scientifica mondiale, nonché attività di didattica e di divulgazione ancora più sentite nel mondo moderno per quegli zoo che possono e debbono essere riqualificati, gestiti modernamente da società prevalentemente pubbliche, ma sottratti alla condizione burocratizzata in cui sono tenuti attualmente dagli enti pubblici.

La presente proposta di legge, infine, non comprende i circhi in quanto si ritiene che essi, per la loro specificità, debbono essere considerati in altro provvedimento, anch'esso per altro urgente e necessario e per il quale il gruppo del PDS si riserva di presentare in tempi brevi una apposita proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Si considerano zoo tutte le strutture fisse aperte al pubblico che mantengono animali selvatici in cattività.

ART. 2.

1. È vietata la installazione e la gestione di zoo che non abbiano le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla presente legge.

2. Gli zoo non aventi le caratteristiche e i requisiti stabiliti dalla presente legge sono soppressi entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 3.

1. L'installazione e la gestione degli zoo sono soggette a preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente.

2. Per gli zoo già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere richiesta entro otto mesi da tale data.

3. L'autorizzazione è comunque soggetta a rinnovo ogni tre anni.

ART. 4.

1. Il Ministro dell'ambiente determina, con proprio decreto da emanare, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche e i requisiti che devono essere posseduti dagli zoo per ottenere il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, in confor-

mità al parere espresso dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 5 su parere favorevole del comune o dei comuni interessati.

ART. 5.

1. Il Ministro dell'ambiente istituisce con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione tecnico-scientifica che esercita le funzioni indicate al comma 2.

2. La commissione, istituita nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ha i seguenti compiti:

a) determinare le caratteristiche e i requisiti che devono essere posseduti dagli zoo sulla base dei criteri di cui all'articolo 6;

b) valutare l'esistenza delle caratteristiche e dei requisiti di cui alla lettera *a)* ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dalla presente legge e proporne al Ministro dell'ambiente la concessione, eventualmente soggetta a condizioni, o il suo diniego;

c) svolgere attività ispettive per il controllo della sussistenza delle caratteristiche e dei requisiti di cui alla lettera *a);*

d) definire le modalità di chiusura degli zoo non autorizzati.

ART. 6.

1. Le caratteristiche e i requisiti che devono essere posseduti dagli zoo sono determinati sulla base dei seguenti criteri:

a) svolgimento di attività di conservazione, ricerca scientifica, attività didattica e divulgativa;

b) condizioni di mantenimento degli animali adeguate alle esigenze delle singole specie in termini di spazio, qualità

delle strutture, disposizione e composizione dei gruppi, diete alimentari;

c) utilizzazione di personale tecnico-scientifico idoneo per lo svolgimento delle funzioni di cui alle lettere precedenti e in particolare di zoologi e veterinari;

d) osservanza delle norme di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e successive modificazioni;

e) assenza di controindicazioni di natura urbanistica o igienico-sanitaria;

f) conformità alle norme urbanistiche vigenti o adottate.

ART. 7.

1. Le aree rese disponibili dalla soppressione degli zoo sono vincolate dai comuni con destinazione a verde pubblico o ad attrezzature pubbliche.